SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 202/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Maracalagonis e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Maracalagonis (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maracalagonis (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Luca Dessì è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Maracalagonis (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 6 settembre 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 422/Serv.A.G. e Aut. Loc. del 10 settembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maracalagonis (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Luca Dessì.

Roma, 1° ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A12337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgorose e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Borgorose (Rieti) ed il sindaco nella persona della sig.ra Maria Lucia Tempesta;

Considerato che, in data 31 luglio 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgorose (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Giovanni Grieco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 2002

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Borgorose (Rieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Maria Lucia Tempesta.

Il citato amministratore, in data 31 luglio 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Rieti ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6973/13.1.7/Gab. del 22 agosto 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgorose (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Giovanni Grieco.

Roma, 1° ottobre 2002

Il Ministro dell'interno: PISANU

02A12341

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 25 luglio 2002.

Modificazioni al decreto ministeriale 2 ottobre 2000, recante «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale disciplina le strutture di missione;

Visto l'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2001, con il quale viene definita l'articolazione del Dipartimento della funzione pubblica in non più di sei uffici e non più di ventisei servizi, oltre all'Ispettorato per la funzione pubblica, articolato in due ulteriori servizi;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000, recante «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2001, concernente l'istituzione di una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di riorganizzare, coordinare e integrare le attività di comunicazione e informazione ai cittadini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2001 di conferimento, all'On. Franco Frattini, dell'incarico di Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. Franco Frattini;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto in data 5 aprile 2001 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri personale non dirigente, sottoscritto in data 16 febbraio 1999;

Ritenuta la necessità di riconfigurare l'organizzazione del Dipartimento al fine di ottimizzare il coordinamento delle unità organizzative cui sono affidati, sotto diversi profili, compiti riconducibili all'ambito funzionale attribuito alla struttura di missione;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi degli articoli 6 e 8 del contratto collettivo nazio-

nale del lavoro area dirigenza e dell'art. 6, comma 3, lettera *C*, del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto Ministeri, nella riunione del 25 luglio;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000, la lettera *f)* è abrogata.

2. All'art. 5 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«6. Nell'ambito del Dipartimento opera altresì la struttura di missione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2001, il cui responsabile risponde al Ministro per l'attuazione degli indirizzi concernenti l'attività istituzionale di competenza. Per l'espletamento di tale attività, i sottoelencati servizi, già operanti presso uffici del Dipartimento, sono posti alle dirette dipendenze della struttura di missione, con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate. Resta fermo che alla scadenza del termine previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2001, i servizi continuano a costituire articolazioni organizzative degli uffici del Dipartimento della funzione pubblica:

a) servizio per la stampa, documentazione e biblioteca: rassegna della stampa quotidiana e periodica; cura dei rapporti con gli organi di comunicazione, nazionali ed esteri; organizzazione delle conferenze stampa cui partecipa il vertice politico; attività di supporto al portavoce del Ministro; coordinamento della diffusione di notizie e dei comunicati riguardanti l'attività del Dipartimento attraverso i mezzi di comunicazione; coordinamento dell'attività redazionale concernente le pubblicazioni del Dipartimento; gestione della biblioteca del Dipartimento;

b) servizio per la comunicazione e le relazioni con i cittadini: definizione delle strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini anche attraverso la valorizzazione degli uffici di relazione con il pubblico; gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento; attività di ricerca e di monitoraggio sulla qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni.

7. È istituito il servizio progettazione e gestione sito, con le seguenti attribuzioni: studio, analisi e progettazione del sito dipartimentale; ideazione, coordinamento e attività redazionale concernente le pagine web del sito dipartimentale; ideazione e coordinamento, in raccordo con il capo del Dipartimento, dell'intranet dipartimentale. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della struttura di missione di cui al comma 6. Alla scadenza del termine previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2001, il servizio continuerà ad essere un'articolazione organizzativa del Dipartimento della funzione pubblica.».

Art. 2.

1. All'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000, sono soppresse le seguenti parole: «ed alla biblioteca del Dipartimento e cura la rassegna stampa.».

2. All'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000, la lettera *d)* è abrogata.

Art. 3.

1. L'art. 7 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni*). — 1. L'ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni promuove, attraverso programmi di formazione, la valorizzazione delle risorse umane; svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia; esercita la vigilanza sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione e sul Formez, di cui si avvale nell'esercizio delle proprie funzioni, e cura i rapporti con le altre scuole pubbliche e organismi pubblici o privati operanti nel settore; dispone il monitoraggio, quantitativo e qualitativo, degli interventi effettuati nei diversi settori, in raccordo con i rispettivi organismi rappresentativi.

2. L'ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) servizio per lo sviluppo della qualità e dell'efficacia nel sistema formativo pubblico: supporto alla elaborazione degli indirizzi e delle direttive in materia di formazione, anche in raccordo con istituzioni, enti comunitari ed internazionali; promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema formativo pubblico; monitoraggio delle attività di formazione e di valorizzazione delle risorse umane in ambito pubblico nazionale e regionale; analisi qualitativa dei programmi formativi delle amministrazioni statali e regionali; coordinamento della realizzazione del rapporto annuale sulla formazione nel settore pubblico;

b) servizio per la programmazione e gestione dei piani formativi nazionali: programmazione, progettazione e gestione di iniziative di formazione, di valorizzazione delle risorse umane e di affiancamento e assistenza ai cambiamenti organizzativi delle pubbliche amministrazioni; promozione di piani di formazione permanente per il personale delle pubbliche amministrazioni; vigilanza e coordinamento sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione e sul Formez; monitoraggio e gestione dei flussi finanziari nazionali destinati alla formazione;

c) servizio per la programmazione e gestione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali: cura dei rapporti con la Commissione europea in materia di politiche della formazione; coordinamento dei rapporti tra l'ufficio e gli organismi di gestione e sorveglianza dei fondi strutturali; programmazione e gestione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali; monitoraggio e gestione dei flussi finanziari comunitari.».

Art. 4.

1. All'art. 10, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000, sono soppresse le seguenti parole: «cura i rapporti con i cittadini attraverso la gestione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento».

2. All'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000, la lettera *d)* è abrogata.

Art. 5.

L'art. 11 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000, è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di controllo.

Roma, 25 luglio 2002

Il Ministro: FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2002
Registro n. 11 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 213

02A12376

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 agosto 2002.

Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping» ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, che prevede che la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive: «determina, anche in conformità delle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ..., tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse»;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il decreto 12 marzo 2001, recante la «Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive espressa in data 15 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono adottate le norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, allegate al presente decreto, oggetto di specifica determinazione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, alle quali viene data piena applicazione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 foglio n. 215

ALLEGATO 1

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il controllo sanitario e anti-doping sulle competizioni e sulle attività sportive viene svolto in tutte le discipline e pratiche sportive e può essere effettuato sulle urine. La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, in seguito denominata «Commissione», individua le occasioni nelle quali svolgere i controlli e le modalità di scelta dei soggetti da controllare.

2. La realizzazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute avviene d'intesa con gli organismi con cui la Commissione stipula apposite convenzioni secondo modalità regolate dalle stesse e dalla presente procedura.

3. La Commissione compila un elenco di medici prelevatori per l'esecuzione dei prelievi, su indicazione degli organismi convenzionati.

4. Sulla scelta delle competizioni ed attività sportive oggetto di controllo anti-doping, sulle designazioni dei medici prelevatori, sull'effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull'esito delle analisi, è mantenuto il segreto d'ufficio.

Art. 2.

Modalità organizzative

1. Le federazioni sportive, a partire dal 1° luglio 2002, con cadenza almeno trimestrale, comunicano alla Commissione l'elenco delle manifestazioni sportive di loro competenza, corredate di data di inizio, località di svolgimento, durata e tipologia delle stesse. Nel caso in cui la manifestazione dovesse avere luogo prima di tre mesi dalla decisione, la comunicazione è effettuata contestualmente alla decisione stessa.

2. Per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, le società sportive ospitanti o gli enti organizzatori delle manifestazioni sportive mettono a disposizione, come già previsto nei regolamenti sportivi, un locale per il prelievo, comprendente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di servizi igienici. Il locale è altresì corredato di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse e sigillate, in contenitori di vetro o alluminio, non contenenti sostanze vietate, che sono aperti dall'atleta o sotto la sua osservazione.

3. Il medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato con lettera ufficiale. Copia della lettera è consegnata dal medico prelevatore al responsabile della organizzazione della gara o della società ospitante. Questi ultimi provvedono a consegnare agli atleti da sottoporre al controllo la notifica dello stesso preparata dal medico prelevatore.

4. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del controllo anti-doping. Il responsabile della manifestazione consente l'accesso al medico prelevatore, con la propria autovettura, nel luogo più vicino alla zona adibita al prelievo.

TITOLO II

CONTROLLI ANTI-DOPING SULLE URINE

Art. 3.

Scelta degli eventi e dei soggetti

1. La Commissione, nei tempi concordati con l'organismo convenzionato, trasmette alla sede legale dello stesso un plico (A) chiuso e sigillato contenente le buste chiuse e sigillate (B) relative ai singoli eventi sportivi da sottoporre a controllo. Su ciascuna delle suddette buste (B) viene riportato: la federazione interessata, la denominazione dell'evento, il luogo e la data dello stesso. Ciascuna busta (B) contiene indicazioni relative al controllo di norma di quattro atleti dello stesso sesso. L'incaricato designato dal legale rappresentante dell'organismo convenzionato apre la busta (A) e provvede a designare i medici prelevatori ai quali far pervenire le buste (B) chiuse e sigillate.

2. Dentro ciascuna busta (B) chiusa e sigillata relativa alla manifestazione sono contenute un numero di buste (C) chiuse e sigillate all'interno delle quali vi è l'indicazione dei criteri di scelta dei soggetti da sottoporre al controllo. Il numero delle buste (C) è uguale al numero delle gare da controllare; ciascuna busta (C) reca all'esterno l'indicazione della gara da controllare. Almeno un'ora prima dell'inizio presunto delle operazioni di controllo, il medico prelevatore comunica ai dirigenti delle società interessate l'effettuazione del controllo stesso.

3. Il medico prelevatore, dopo aver aperto le buste (C) ed individuati i nominativi dei soggetti da sottoporre al controllo, cura con la collaborazione del responsabile della manifestazione l'inoltro della notifica stessa agli atleti selezionati.

4. Al termine di ogni mese i nominativi dei medici prelevatori designati sono comunicati, dall'organismo convenzionato, alla Commissione. L'elenco degli eventi da sottoporre al controllo è trasmesso anche all'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Modalità di esecuzione dei prelievi anti-doping

1. Nel caso di controlli anti-doping in gara:

a) prima del termine della gara di interesse, in tempo utile tenuto conto delle differenti tipologie delle discipline, alla presenza del responsabile sportivo della manifestazione, la busta (C) viene aperta e vengono rese note le indicazioni sui soggetti da controllare. Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti espulsi o ritiratisi nel corso della gara e quelli che l'hanno abbandonata per un infortunio tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero;

b) al termine della competizione, gli atleti si recano immediatamente nel locale riservato al controllo anti-doping. Il medico prelevatore, d'intesa con il rappresentante della federazione sportiva se presente o della società di appartenenza, accerta che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti, ai quali è illustrata la procedura per la raccolta del campione di urina;

c) il medico o il dirigente sociale consegna, in duplice copia per la Commissione e per la federazione di appartenenza e in busta chiusa e sigillata, al medico prelevatore designato le eventuali notifiche individuali di trattamenti terapeutici che abbiano comportato il ricorso a sostanze il cui uso è sottoposto ad alcune restrizioni, riguardanti gli atleti sottoposti al controllo.

2. Nel caso di controlli anti-doping fuori gara, il medico prelevatore designato:

a) individua un locale idoneo con le caratteristiche previste dall'art. 3;

b) notifica ai singoli atleti e ai dirigenti delle società interessate o ai responsabili sportivi, se presenti, l'effettuazione del controllo, l'ora e il luogo del prelievo che di norma ha inizio entro trenta minuti. Il medico prelevatore richiede comunque, al momento del suo arrivo, la lista degli atleti tesserati e dei presenti con la motivazione delle eventuali assenze.

3. Gli atleti, identificati dal medico prelevatore, restano nei locali riservati al controllo anti-doping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. È sottoposto al controllo anti-doping un solo atleta alla volta.

4. Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei contenitori e delle eventuali borsette termiche; quindi l'atleta ha la facoltà di restare nel locale sino alla sigillatura delle borse per il trasporto.

5. Il medico prelevatore provvede a portare un numero di kit tale da consentire a ciascun atleta la scelta fra almeno due kit. Ciascun atleta sceglie uno fra i kit disponibili per il prelievo anti-doping verificandone l'integrità. Possono essere utilizzati solo kit approvati dalla Commissione.

6. Per i controlli sulle urine il kit, di norma, è così costituito:

un recipiente sterile e sigillato, graduato, per la raccolta delle urine;

un flacone graduato contrassegnato con la lettera A, dotato di idoneo sistema di sigillatura;

un flacone graduato contrassegnato con la lettera B, dotato di idoneo sistema di sigillatura;

adeguato contenitore/i termico/i eventualmente sigillabili;

adeguata borsa per il trasporto.

7. Il medico prelevatore ha cura di portare un quantitativo opportuno di guanti monouso per se e per gli atleti da controllare.

8. Nessuno può essere ammesso al locale tranne: il medico prelevatore, gli atleti identificati, il medico della società o dell'atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore della società, il rappresentante della federazione sportiva competente, l'eventuale membro della Commissione designato dalla stessa e l'eventuale rappresentante dell'Istituto superiore di sanità, da quest'ultimo designato. L'organismo convenzionato ha la facoltà di designare un ulteriore medico che assiste per necessità didattiche alle operazioni di controllo anti-doping, sotto la responsabilità del medico prelevatore. Durante le operazioni di prelievo non possono essere eseguite riprese audio o video di alcun genere.

Art. 5.

Modalità di raccolta dei campioni di urina

1. La raccolta del campione di urine, nell'apposito recipiente, avviene alla presenza del medico prelevatore che è dello stesso sesso dell'atleta. Ciascun atleta rimane nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina superiore ad almeno 75 ml, e può assumere le bevande analcoliche, gasate o non gasate indicate nell'art. 2, comma 2. Qualora la quantità di urina prodotta dall'atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l'atleta rimane sotto osservazione. Ove l'attesa per il prelievo si protragga, il medico prelevatore, a sua esclusiva discrezione, può consentire all'atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale. Il campione prelevato viene dissigillato quando l'atleta è in grado di produrre l'ulteriore quantità di urina necessaria per completare l'operazione di prelievo.

2. Una volta prodotto il campione, l'atleta, in presenza del medico prelevatore e con la eventuale collaborazione di quest'ultimo, utilizzando la protezione dei guanti, travasa l'urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa i 2/3 del volume originario siano immessi nel flacone A ed 1/3 (e comunque non meno di 25 ml) nel flacone B, avendo cura di lasciare un residuo di liquido all'interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per consentire la determinazione del pH e della densità.

3. Il medico prelevatore effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo anti-doping. Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 e la densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si procede ad una singola ulteriore raccolta di urine con le modalità fin qui descritte. Terminate le operazioni di prelievo e la sigillatura dei campioni raccolti, il medico invita l'atleta ad eliminare, sotto la sua osservazione, il residuo delle urine. Tutti i campioni vanno comunque inviati al Laboratorio.

4. Ciascun flacone deve essere sigillabile; se inserito in altro contenitore, anche quest'ultimo deve essere sigillabile. I flaconi e gli eventuali contenitori sono introdotti in apposite borsette termiche, eventualmente sigillabili, che sono a loro volta inserite in apposita borsa per la spedizione, conforme alla normativa vigente per il trasporto di materiali biologici, che è a sua volta chiusa con un sigillo.

5. Tutte le suddette operazioni sono eseguite alla presenza dell'atleta e del medico della società o dell'atleta o del dirigente accompagnatore della società. A questi è consentito di constatare che i flaconi, i contenitori, la borsetta termica e la borsa di trasporto siano

stati sigillati in modo corretto e che i sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori corrispondano a quelli riportati sul verbale di prelievo anti-doping.

Art. 6.

Verbale di prelievo

1. Il medico prelevatore compila, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il verbale di prelievo anti-doping in quattro copie secondo il modello predisposto dalla Commissione. Detto verbale è firmato dall'atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione della procedura seguita per l'effettuazione del prelievo, dal medico della società o dell'atleta oppure dal dirigente accompagnatore della società, se presenti, e dal medico prelevatore. Le firme delle persone precedentemente indicate sono apposte sul verbale di prelievo anti-doping dopo che i contenitori A e B sono stati chiusi e sigillati. Eventuali dichiarazioni dell'atleta o del medico della società o dell'atleta o del dirigente accompagnatore della società sono riportate sul verbale di prelievo anti-doping.

2. Nel caso di controlli fuori gara il verbale viene compilato e firmato dal medico prelevatore, dall'atleta e, se presente, dal medico della società o da un suo responsabile e dal medico della federazione competente, se presente.

3. Le copie del verbale sono ordinate come segue:

a) la prima copia è inserita nell'apposita busta indirizzata alla Commissione sul cui esterno sono riportati, a cura del medico prelevatore, i riferimenti relativi alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva competente all'evento, con la località e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico e/o notifiche di farmaci soggetti a restrizioni somministrati all'atleta controllato sono allegate al verbale e inserite nella busta destinata alla Commissione;

b) la seconda copia è inserita nell'apposita busta indirizzata alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva interessata, sul cui esterno sono riportati, a cura del medico prelevatore, i riferimenti relativi alla federazione sportiva o ente di promozione sportiva competente all'evento con la località e la data di svolgimento;

c) la terza copia, anch'essa inserita in un'apposita busta chiusa e sigillata, viene consegnata all'atleta;

d) la quarta copia non deve contenere alcun dato identificativo dell'atleta e va inserita nell'apposita busta indirizzata al laboratorio di analisi anti-doping.

4. Sulle copie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* sono riportati i dati identificativi dell'atleta. La busta di cui alla lettera *d)* è inserita nel contenitore di trasporto in cui si trovano i campioni A. Tutte le buste sono sigillate e controfirmate dal medico prelevatore e dal rappresentante della federazione o società sportiva interessata, se presente. Le buste *a)* e *b)* vengono inoltrate rispettivamente alla Commissione ed alla federazione sportiva interessata, a cura del medico prelevatore. Se presente il rappresentante federale, il medico prelevatore può consegnare a questi le buste *b)* per l'inoltro al competente ufficio della federazione stessa. Nel contenitore di trasporto dei campioni è inserita solo la busta di cui alla lettera *d)*.

5. Su ogni copia del verbale di prelievo è riportato il numero di codice corrispondente ai flaconi di urina prelevati, ai contenitori ed alle borse termiche. La firma dell'atleta sul verbale di prelievo certifica anche la correttezza dell'apposizione di tutte le etichette.

6. I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli anti-doping di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* hanno l'obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle o manometterle fino alla comunicazione del risultato.

7. Il medico prelevatore compila in ogni sua parte il verbale di prelievo anti-doping, richiedendo all'atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale l'atleta si sia sottoposto almeno nei sette giorni precedenti il prelievo. Il medico prelevatore segnala inoltre alla Commissione, mediante rapporto scritto separato, eventuali comportamenti, tentativi od azioni condotte da chiunque, tesi ad evitare che l'atleta designato si sottoponga al controllo anti-doping, ovvero comportamenti e tentativi che contravvengano alla corretta esecuzione del prelievo.

Art. 7.

Analisi di laboratorio

1. L'inoltro dei campioni di urina al laboratorio di analisi anti-doping è effettuato con mezzo celere secondo le disposizioni impartite dalla Commissione.

2. L'apertura della borsa di trasporto, della borsetta termica e del contenitore A avviene presso la sede del laboratorio anti-doping che effettua le analisi. Il flacone A viene utilizzato per la prima analisi. Il contenitore B, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e dalla borsetta termica e verificatane l'integrità dei sigilli, viene conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l'integrità. In caso di positività della prima analisi, il campione B viene dissigillato in occasione dell'analisi di revisione se richieste dall'atleta. In questo caso, la richiesta di controanalisi è notificata all'autorità giudiziaria facendo presente i tempi entro i quali, per motivi di attendibilità, le stesse controanalisi saranno effettuate.

3. Le analisi dei campioni A e B vengono svolte esclusivamente dal laboratorio di analisi anti-doping, secondo la convenzione con la Commissione.

4. Il laboratorio esegue le analisi e comunica i risultati nel più breve tempo possibile, come specificato nella convenzione.

5. I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicati dal laboratorio alla Commissione. L'accertamento dell'identità dell'atleta risultato positivo avviene presso la Commissione mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell'esito di positività emesso dal laboratorio anti-doping, recante il codice del campione, e il verbale del prelievo anti-doping in possesso della Commissione.

6. Una volta determinata l'identità dell'atleta, la Commissione provvede con la massima tempestività a darne comunicazione all'autorità giudiziaria, all'atleta, al presidente della federazione interessata, alla società di appartenenza, e al CONI, a mezzo telegramma, o fax o raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno eventualmente concordato con il destinatario. Il laboratorio, nel rispetto dei regolamenti internazionali e delle norme per l'accreditamento, è autorizzato a dare comunicazione dell'esito positivo delle analisi, limitatamente al solo codice del campione trovato positivo, direttamente al CIO ed alle federazioni internazionali di competenza.

7. L'eventuale analisi di revisione viene effettuata dal laboratorio di analisi anti-doping su richiesta dell'atleta interessato, ed a sue spese, con il consenso, ove necessario, del magistrato incaricato del caso. La Commissione concorda con il laboratorio la data di effettuazione delle controanalisi dandone comunicazione all'atleta ed al magistrato incaricato con un preavviso di almeno sette giorni. La data fissata per le analisi di revisione è comunicata dalla Commissione anche al presidente della federazione interessata, ed alla società di appartenenza e al CONI. La comunicazione è inviata a mezzo telegramma, o fax o raccomandata, o altro mezzo di trasmissione idoneo.

8. Alle analisi di revisione, fin dalla fase di apertura del campione B, può assistere l'atleta interessato oppure un suo rappresentante, appositamente delegato dall'atleta stesso o dalla società di appartenenza con lettera o mezzo fax, purché pervenga alla Commissione entro e non oltre le 24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi.

9. L'atleta od il rappresentante delegato può essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui qualifica sono notificati nel termine precedentemente indicato. Il laboratorio non consente l'accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dalla Commissione o dal magistrato.

10. All'apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono altresì assistere un rappresentante della federazione interessata ed un membro della Commissione accreditato.

11. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l'esito di positività, la Commissione, dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale da parte del laboratorio, provvede a darne comunicazione al magistrato, al presidente della federazione interessata, all'atleta confermato positivo ed alla società di appartenenza e al CONI a mezzo raccomandata o altro mezzo di trasmissione idoneo.

12. Qualora l'analisi di revisione fornisca esito negativo, la Commissione provvede a darne notifica ai soggetti indicati nel comma precedente con le stesse modalità.

02A12420

DECRETO 2 ottobre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cannizzo Claudia Silvana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cannizzo Claudia Silvana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 12 settembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medica», rilasciato in data 9 aprile 1992 dall'«Universidad de Buenos Aires-Facultad de Medicina» alla sig.ra Cannizzo Claudia Silvana, cittadina italiana, nata a Buenos Aires (Argentina) l'8 ottobre 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Cannizzo Claudia Silvana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A12343

DECRETO 3 ottobre 2002.

Riconoscimento al sig. Rolfo Christian Diego di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Rolfo Christian Diego, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico cirujano» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 12 settembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico cirujano», rilasciato in data 25 marzo 1997 «dall'Universidad Nacional de Cordoba, Facultad de ciencias medica» al sig. Rolfo Christian Diego, cittadino italiano, nato a Cordoba (Argen-

tina) il 21 luglio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Rolfo Christian Diego è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A12344

DECRETO 9 ottobre 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e l'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da donatore vivente di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1999.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999 con il quale l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e l'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo sono state autorizzate ad espletare attività di trapianto di fegato, pancreas, rene ed insule pancreatiche prelevati da cadavere a scopo terapeutico e di trapianto di rene da donatore vivente nell'ambito del progetto di sperimentazione gestionale «Partnership tra dipartimento interaziendale Civico-Cervello ed University of Pittsburgh Medical Center (UPMC)»;

Vista l'istanza presentata congiuntamente dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e dal direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Palermo in data 16 settembre 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad includere i nominativi dei sanitari dott. John J. Fung - dott. Salvatore Gruttadauria - dott. Pierenrico Marchesa nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sicilia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma l, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e l'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo sono autorizzate ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato, pancreas rene ed insule pancreatiche prelevati da cadavere a scopo terapeutico, e di trapianto di rene da donatore vivente, di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1999, i seguenti sanitari:

dott. Pierenrico Marchesa, direttore dell'U.O. di chirurgia generale ad indirizzo d'urgenza dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo;

dott. John J. Fung, dirigente medico dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e terapie ed alta specializzazione titolare di incarico professionale per attività di trapianto ed alta specializzazione presso l'Ospedale civico di Palermo, sede delle attività di trapianto autorizzate con il precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

dott. Salvatore Gruttadauria, dirigente medico dell'Istituto Mediterraneo per i trapianti e terapie ed alta specializzazione titolare di incarico professionale per attività di trapianto ed alta specializzazione presso l'Ospedale civico di Palermo, sede delle attività di trapianto autorizzate con il precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Sicilia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2002

Il dirigente: BALLACCI

02A12412

DECRETO 9 ottobre 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Havelova Lubica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale dott.ssa Havelova Lubica, cittadina slovacca ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Pediatrie» conseguito nella Repubblica slovacca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 12 settembre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di medico chirurgo presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Pediatrie», rilasciato in data 16 giugno 1980 dall'«Istituto di specializzazione per medici e farmacisti» della città di Bratislava alla dott.ssa Havelova Lubica, cittadina slovacca, nata a Devinska Nova Ves (Bratislava) il 15 marzo 1951, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A12342

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 agosto 2002.

Incremento dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84. (Decreto n. 31449).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori delle compagnie portuali;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, e comma 4 del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto il decreto a 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei Conti il 1° agosto 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 5 settembre 2001, il quale — all'art. 8 — è stata disposta, in favore dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la concessione, nel limite di 40 miliardi di lire, per il periodo dal 1° agosto 1999 alla data di individuazione

dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 17 della citata legge n. 84 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare;

Vista la nota del 14 maggio 2002, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, ha rappresentato che la copertura di 40 miliardi di lire, pari a 20.658.275,97 euro, prevista dal citato art. 8 del decreto interministeriale del 6 giugno 2001, n. 30012, risulta insufficiente alla completa attuazione del provvedimento in questione, e con la quale è stata formulata una previsione di rifinanziamento pari 7.073.910,15 euro, corrispondenti a lire 13.697.000.000;

Vista la nota del 17 maggio 2002 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione - ha rappresentato la suddetta problematica all'I.N.P.S., invitando, nel contempo l'Istituto, a confermare o rettificare quanto esposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste le note del 24 maggio 2002 e del 31 maggio 2002, con le quali l'I.N.P.S., ha confermato l'insufficienza della disponibilità finanziaria, pari a 40 miliardi di lire, stanziata dal citato art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001 e l'esigenza di un rifinanziamento pari a 7.073.910,15 euro, corrispondenti a lire 13.697.000.000;

Ritenuta pertanto la necessità di rifinanziare il trattamento di cui al sopra richiamato art. 8 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, per 7.073.910,15 euro, pari a lire 13.697.000.000, al fine di poter dare effettiva attuazione a quanto previsto dal predetto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, il limite di spesa di 40 miliardi di lire, corrispondenti a 20.658.275,97 euro, stabilito dall'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 5 settembre 2001, per la concessione, comunque non oltre il 31 dicembre 2001, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, in favore dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è incrementato a complessivi 27.732.186,12 euro, corrispondenti a lire 53.697.000.019.

Art. 2.

All'onere derivante dall'incremento del limite di spesa, stabilito dal precedente art. 1, pari a 7.073.910,15 euro, corrispondenti a lire 13.697.000.000, si provvede nell'ambito della complessiva disponibilità finanziaria disposta dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di complessivi 7.073.910,15 euro, corrispondenti a lire 13.697.000.000, per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del citato decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 161

02A12413

DECRETO 20 agosto 2002.

Concessione della proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, ai lavoratori portuali transitati nella società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84. (Decreto n. 31450).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori delle compagnie portuali;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, con il quale è stata concessa, non oltre il 31 dicembre 2001, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nei confronti dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto il protocollo d'intesa in data 7 novembre 2001, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, in cui le parti hanno convenuto, nell'attesa di definire le problematiche relative ai lavoratori del settore portuale, sulla necessità di continuare a riconoscere ai predetti lavoratori, l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, di cui al predetto art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Vista la nota del 15 aprile 2002, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale, oltre alla necessità di portare a compimento la riforma del settore del lavoro portuale, viene evidenziata l'esigenza di un ulteriore intervento di sussidiazione, volto a coprire il mancato avviamento dei lavoratori in questione dal gennaio 2002;

Vista la successiva nota del 24 maggio 2002, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha formulato una previsione relativa all'onere finanziario necessario per la proroga del trattamento in questione per l'anno 2002, stimando il predetto onere in € 12.380.936,00, pari a L. 23.972.835.074 e ha richiesto all'I.N.P.S. di verificare e confermare tale previsione dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la nota del 31 maggio 2002, con la quale l'I.N.P.S. ha confermato le previsioni di costo complessivo per l'anno 2002, indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la citata nota del 24 maggio 2002;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, di concedere, anche per l'anno 2002, la proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, già disposta dall'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, in favore dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, comma 1, lettera *b)* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è concessa, nel limite di € 12.380.936,00, pari a L. 23.972.835.074, dal 1° gennaio 2002 alla data di individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 17 della predetta legge n. 84/1994, come sostituito dalla legge 30 giugno 2000, n. 186 e, comunque non oltre il 31 dicembre 2002, la proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, già disposto dall'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione ecomica, n. 30012 del 6 giugno 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 5 settembre 2001, nonchè la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare.

L'erogazione della surrichiamata indennità, da parte dell'I.N.P.S. è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

La misura del trattamento di cui al predetto art. 1 è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibiltà finanziaria, nel limite di € 12.380.936,00, pari a L. 23.972.835.074, l'I.N.P.S. è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 160

02A12421

DECRETO 4 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa a responsabilità limitata «Casa 2000 - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Avigliano.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro, ora Direzione provinciale del lavoro, l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa edilizia di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) società cooperativa a responsabilità limitata «Casa 2000 - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Avigliano, costituita per rogito notaio dott.ssa Lucia Maria Maiorino, in data 16 gennaio 1998, iscritta al n. 14791 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2790.

Potenza, 4 ottobre 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A12418

DECRETO 8 ottobre 2002.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Madrilena 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Monica, in data 25 luglio 1980, repertorio n. 706, registro società n. 608/80, tribunale di Salerno, B.U.S.C n. 2905;

2) società cooperativa edilizia «La Pagoda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico, in data 19 giugno 1981, repertorio n. 1040, registro società n. 586/81, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3089;

3) società cooperativa edilizia «La Volpe - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Antonio Pisani, in data 25 febbraio 1983, repertorio n. 359074, registro società n. 225/83, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3439;

4) società cooperativa edilizia «Junior - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Antonia Angrisani, in data 9 febbraio 1983, repertorio n. 3559/1169, registro società n. 723, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 3460;

5) società cooperativa edilizia «La Quercia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela, in data 11 gennaio 1991, repertorio n. 67327, registro società n. 284/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5213;

6) società cooperativa edilizia «Orchidea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Pugliano, costituita per rogito notar Ser-

gio Barela, in data 2 maggio 1991, repertorio n. 24210, registro società n. 706/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C n. 5284.

Salerno, 8 ottobre 2002

Il direttore reggente: CAPUANO

02A12417

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 settembre 2002.

Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri di una specie agricola.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di specie agraria indicata nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi della comunicazione ministeriale n. 105/SM del 9 gennaio 2001, per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione in attesa di risposta del costitutore;

Considerato che tale risposta è stata trasmessa;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Colza

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
006556	ENOLA	D.J. Van Der Have B.V. - NL

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A12415

DECRETO 25 settembre 2002.

Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri di due specie agricole.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 6 marzo 2001, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per le verifiche delle denominazioni proposte;

Considerato che tale verifiche sono state effettuate con esito positivo;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Erba medica

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007066	Central	G.M.G.P.A. Tombolo (PD)
007067	Celdor	G.M.G.P.A. Tombolo (PD)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A12416

DECRETO 26 settembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Pa.L.Mer. - Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale società consortile» a r.l., per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 18 settembre 2002 dal laboratorio «Pa.L.Mer. - Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale società consortile» a r.l., ubicato in località Tor Tre Ponti di Latina Scalo (Latina), via Carrara n. 12/A, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 dicembre 1999 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Pa.L.Mer. - Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale società consortile» a r.l., ubicato in località Tor Tre Ponti di Latina Scalo (Latina), via Carrara n. 12/A, nella persona del responsabile dott. Massimo Battilotti, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo.

Roma, 26 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;

alcalinità delle ceneri;

ceneri;

pH;

SO_2 libera e totale (metodo rapido di prova);

zuccheri riduttori (metodo usuale acetato neutro di piombo).

02A12380

DECRETO 26 settembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Pa.L.Mer. - Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale società consortile» a r.l., per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 18 settembre 2002 dal laboratorio Pa.L.Mer. - Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale società consortile a r.l., ubicato in località Tor Tre Ponti di Latina Scalo (Latina), via Carrara n. 12/A, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 dicembre 1999 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Pa.L.Mer. - Parco scientifico e tecnologico del Lazio meridionale società consortile» a r.l., ubicato in località Tor Tre Ponti di Latina Scalo (Latina), via Carrara n. 12/A, nella persona del responsabile dott. Massimo Battilotti, per l'intero territorio

nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Determinazione del numero di perossidi;
determinazione dell'acidità.

02A12381

DECRETO 26 settembre 2002.

Autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico» azienda speciale della C.C.I.A.A. di Napoli, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il «Laboratorio chimico merceologico» azienda speciale della C.C.I.A.A. di Napoli, ubicato in Napoli, corso Meridionale n. 58, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della C.C.I.A.A. di Napoli, ubicato in Napoli, corso Meridionale n. 58, nella persona del responsabile dott. Raffaele Di Fiore, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la strut-

tura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile al netto dell'anidride solforosa;
anidride solforosa totale;
ceneri;
estratto secco totale;
pH;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori.

02A12382

DECRETO 15 ottobre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Terni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 25 giugno 2002 nella provincia di Terni;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Terni: grandinate del 25 giugno 2002; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Lugnano in Teverina, Narni, Stroncone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A12373

DECRETO 15 ottobre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Benevento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la indivi-

duazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 2 giugno 2002 nella provincia di Benevento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Benevento: grandinate del 2 giugno 2002; provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Amorosi, Paupisi, San Salvatore Telesino, Telese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A12374

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società «Biomasse Italia S.p.a.» (Deliberazione n. 31/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87, 3, *a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il Regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore industriale» nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B)* della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria deliberazione 4 agosto 2000, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2001), con la quale è stato approvato l'assetto finale del contratto di programma E.N.I. e la risoluzione del contratto di programma Stoppani ed è stato disposto l'accantonamento di (209 mld) 107.939 migliaia di euro per nuove iniziative produttive da realizzarsi nell'area di Crotone;

Vista la deliberazione del 4 dicembre 2001, n. 1049, con la quale la giunta della regione Calabria delibera il proprio cofinanziamento dei contratti di programma relativi alle iniziative: Consorzio Mediterraneo Legno, Società Biomasse Italia S.p.a. e Soc. Eurosviluppo Industriale per un importo totale pari a 36.152 migliaia di euro;

Vista la nota n. 900123 del 19 marzo 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla società Biomasse Italia S.p.a. per la realizzazione di investimenti inerenti la produzione di energetica da biomasse da realizzarsi nella regione Calabria (comuni di Strongoli e di Crotone), area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a. L'iniziativa, da realizzarsi nel periodo 2000-2003, prevede investimenti industriali per un totale di 130.695 migliaia di euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 49.063,41 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva di ottantasei addetti diretti;

Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerato che la regione Calabria, con deliberazione n. 1049 del 4 dicembre 2001 ha considerato le iniziative inserite nel contratto di programma proposto coerenti con gli obiettivi dell'Intesa istituzionale di programma e del POR 2000-2006 della Calabria, e ne ha disposto il cofinanziamento con fondi regionali fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che il Ministero delle attività produttive propone, per l'investimento aggiuntivo, il riconoscimento del contributo nella misura del 47,43% della misura massima concedibile pari al 50% E.S.N.;

Considerato che l'iniziativa si sviluppa nell'ambito delle iniziative intese alla produzione energetica ecocompatibile;

Considerato altresì che le modalità previste per il reperimento della materia prima ed il trasferimento della medesima alle centrali termoelettriche conferiscono al progetto un carattere di integrazione in grado di amplificarne l'utilità sociale ed ambientale e di estenderla all'intero territorio della regione Calabria che vedrà così valorizzata, anche in termini economici, una delle sue principali risorse costituite dal grande patrimonio di manto boschivo;

Considerato altresì che gli interventi previsti dal contratto di programma proposto dalla società Biomasse Italia S.p.a comporteranno positive ricadute sull'occupazione e sul reddito dell'area interessata;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 36.753,41 migliaia di euro a valere sui fondi accantonati con la citata delibera 99/2000;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con la società Biomasse Italia S.p.a., il contratto di programma relativo ad investimenti per la realizzazione nel comune di Strongoli di una centrale termoelettrica per la produzione di energia elettrica attraverso la combustione di biomassa costituita da cippato di legno e da due centri di cippatura del legno nei comuni di Crotone e di Strongoli, inerenti la produzione di energetica da biomasse da realizzarsi nella regione Calabria (comuni di Strongoli e di Crotone), aree obiettivo 1, rientranti nella deroga di cui all'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1 Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 130.695 migliaia di euro.

1.2 Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa sono calcolate nella misura del 47,43% del contributo massimo concedibile (50% di E.S.N.), nei limiti di quanto previsto dalla decisione comunitaria citata in premessa per gli investimenti industriali.

1.3 L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato in 49.063,41 migliaia di euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 36.753,41 migliaia di euro. La restante somma di 12.310 migliaia di euro sarà a carico della regione Calabria.

1.4 Il finanziamento sarà erogato in 3 annualità a decorrere dal 2002 e sarà pari a 16.354,47 migliaia di euro per ciascuno anno.

1.5 Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6 Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003.

1.7 Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a ottantasei addetti di nuova assunzione.

1.8 Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 36.753,41 migliaia di euro, a valere sull'accantonamento di cui alla citata delibera n. 99/2000.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrata alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 170

02A12419

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 10 settembre 2002.

Realizzazione lavori «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra - Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - terzo intervento» - Ente attuatore: Consorzio di bonifica della Nurra - Deroga alla normativa vigente: perizia di variante in diminuzione. (Ordinanza n. 316).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra, con nota prot. n. 1910 del 26 marzo 2002, ha formulato, con riferimento all'attuazione dell'intervento «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - terzo intervento» la seguente richiesta:

autorizzazione a derogare al disposto di cui all'art. 25, terzo comma, secondo periodo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede che le varianti finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, al fine di poter realizzare una perizia di variante in diminuzione consistente nella sostituzione della tubazione in C.A.P. DN 1800 in tutta la tratta in cui è prevista, con tubazione in acciaio di analogo diametro, dello stesso tipo proposto nelle tratte precedenti;

Atteso che con tale richiesta il Consorzio di bonifica della Nurra, ha rappresentato quanto segue:

trattasi di perizia in diminuzione con conseguente riduzione dell'importo contrattuale dei lavori;

trattasi di perizia migliorativa che permette il conseguimento di vantaggi di tipo gestionale e manutentivo oltre che un maggior valore dell'opera, quantificato con l'utilizzo dei prezzi contrattuali;

è prevista una riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori che consentendo la conclusione dei lavori entro il prossimo autunno permetterà di poter disporre di ulteriori rilevanti risorse idriche per i fabbisogni civili (acquedotti potabili del Marghine-Planargia, Alghero e Bidighinzu) e irrigui della Nurra per l'anno 2003;

Atteso altresì che il Consorzio di bonifica della Nurra, con nota prot. n. 3616 del 21 giugno 2002 ha comunicato che l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con nota prot. n. 38369/02/ISP ha ritenuto la variante in argomento «finalizzata ad un miglioramento, in termini di costi, tempi, qualità e manutenzione dell'opera in corso di realizzazione»;

Atteso che il progetto «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento della Nurra. Captazione deflussi Basso Temo, pompaggio e mandata al Temo-Cuga - terzo intervento» è ricompreso nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna»;

Considerato, con riferimento alla richiesta di cui sopra di dover concedere la deroga richiesta per le motivazioni sopra indicate;

Ordina:

Il Consorzio di bonifica della Nurra, per l'attuazione dell'intervento denominato «Derivazione ad acqua fluente per l'integrazione dell'approvvigionamento idrico della Nurra. Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - terzo intervento», è autorizzato a procedere, in deroga all'art. 25, terzo comma, secondo periodo della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, alla realizzazione della perizia in diminuzione indicata in premessa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.

Cagliari, 10 settembre 2002

Il commissario governativo: PILI

02A12136

ORDINANZA 17 settembre 2002.

Sistema Alto Flumendosa - Anticipazione assegnazione usi civili Ogliastra da S. Lucia. (Ordinanza n. 317).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/95;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna, fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza commissariale n. 293 del 6 giugno 2002, con la quale relativamente al sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo fino alla data del 1° dicembre 2002;

Atteso che il comune di Tortolì con note prot. n. 4883 del 4 settembre 2002 e 11 settembre 2002 ha rappresentato quanto segue:

l'acqua distribuita in rete nel comune di Tortolì non è idonea ad uso umano a causa delle condizioni dell'acqua invasata nel serbatoio di Santa Lucia, unica fonte di approvvigionamento per il comune di Tortolì, interessata da un grave fenomeno di eutrofizzazione;

il fenomeno di eutrofizzazione con conseguente moria di pesci è dovuto alla scarsa quantità d'acqua invasata e all'elevata temperatura;

la mancanza totale di ossigeno e la presenza di elementi altamente inquinanti non consentono il processo di potabilizzazione;

tale situazione provoca gravi problemi di salute pubblica con possibili ripercussioni anche sul piano dell'ordine pubblico;

Atteso che la qualità delle acque invasate nel serbatoio di S. Lucia può migliorare con il miscelamento delle stesse con acque di buona qualità;

Atteso che a tal fine sarebbe necessario, secondo le stime del comune di Tortolì, un quantitativo di circa 2.500.000 mc provenienti dall'invaso di Bau Muggeris;

Atteso che il quantitativo assegnato con ordinanza n. 293/02 per il periodo dal 1° maggio 2002 - 1° dicembre 2002, è stato già rilasciato dall'invaso di Bau Muggeris, gestito dall'ENEL Green Power, verso l'invaso di S. Lucia e che nuove assegnazioni verranno disposte con i provvedimenti di programmazione delle risorse per l'intero sistema Campidano-Flumendosa per il periodo successivo al 1° dicembre 2002;

Ritenuto di dover pertanto disporre, al fine di risolvere la grave situazione igienico-sanitaria che interessa il comune di Tortolì, il rilascio di un quantitativo di 2.500.000 di mc dall'invaso di Bau Muggeris verso l'invaso di S. Lucia quale anticipazione delle assegnazioni che verranno disposte per gli usi civili dell'Ogliastra da S. Lucia, nell'ambito delle assegnazioni del sistema Flumendosa-Campidano per il periodo successivo al 1° dicembre 2002;

Ordina:

Art. 1.

Disposizioni relative al Sistema Alto Flumendosa

1. Con effetto immediato è disposto il rilascio, dall'invaso di Bau Muggeris verso l'invaso di S. Lucia, di un quantitativo di risorsa idrica pari a 2.500.000 di mc.

2. Il quantitativo di cui al punto 1 costituisce anticipazione delle assegnazioni che verranno disposte con ordinanza per gli usi civili dell'Ogliastra da S. Lucia per il periodo successivo al 1° dicembre 2002.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna - parte seconda.

Cagliari, 17 settembre 2002

Il commissario governativo: PILI

02A12135

ORDINANZA 17 settembre 2002.

Realizzazione intervento urgente «Completamento dello schema fognario-depurativo di collettamento dei reflui della frazione di S. Maria Navarrese in comune di Baunei e del comune di Lotzorai all'impianto di depurazione centralizzato di Tortolì - primo lotto» - Ente attuatore: comune di Baunei - Deroga alla normativa vigente: accelerazione procedure d'appalto. (Ordinanza n. 318).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2002, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002;

Atteso che il comune di Baunei, con nota prot. n. 4358 dell'11 luglio 2002, ha formulato, con riferimento all'attuazione dell'intervento «Completamento dello schema fognario-depurativo di collettamento dei reflui della frazione di S. Maria Navarrese in comune di Baunei e del comune di Lotzorai, all'impianto di depurazione centralizzato di Tortolì-Arbatax - primo lotto - importo complessivo dell'appalto € 877.976,72, la seguente richiesta di deroga per poter accelerare le procedure di gara:

1) art. 79, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, affinché il termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti relativi ai

lavori di importo inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP, sia ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;

2) art. 10, comma 1-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo vigente, affinché i pubblici incanti possano essere esperiti in un unica seduta di gara, senza dover procedere al sorteggio ivi previsto ed alla successiva verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle ditte ammesse alla gara ex legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, detti requisiti verranno verificati solo per le imprese prima e seconda classificate, ove le stesse risultassero prive di attestazione di qualificazione prevista dalla predetta legge regionale;

Atteso che il comune di Baunei con la nota sopracitata, ha rappresentato la necessità di accelerare le procedure di gara al fine di rispettare il termine per l'impegno dei fondi assegnati per la realizzazione del citato intervento;

Ritenuto di dover riconoscere all'intervento sopracitato i requisiti di complementarietà alle opere commissariali previste nel «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna»;

Ordina:

Il comune di Baunei è autorizzato a procedere all'espletamento delle procedure di gara del progetto indicati in premessa, per le finalità acceleratorie nella medesima premessa indicate, in deroga alle seguenti norme:

art. 79, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, affinché il termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti relativi ai lavori di importo inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP, sia ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;

art. 10, comma 1-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo vigente, affinché i pubblici incanti possano essere esperiti in un'unica seduta di gara, senza dover procedere al sorteggio ivi previsto ed alla successiva verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi delle ditte ammesse alla gara ex legge regionale 9 agosto 2002, n. 14, detti requisiti verranno verificati solo per le imprese prima e seconda classificate, ove le stesse risultassero prive di attestazione di qualificazione prevista dalla predetta legge regionale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna - parte II.

Cagliari, 17 settembre 2002

Il commissario governativo: PILI

02A12134

ORDINANZA 24 settembre 2002.

Rettifica ordinanza n. 275 del 19 febbraio 2002 - Realizzazione intervento «Captazione dei deflussi del Temo - pompaggio e mandata al Temo Cuga - secondo intervento» - Ente attuatore Consorzio di bonifica del Nurra - Rifissazione dei termini di espropriazione (art. 13, legge n. 2359/1865). (Ordinanza n. 319).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 in data 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza commissariale n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - secondo intervento»;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra è stato individuato, ai sensi dell'ordinanza n. 2409/95, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'attuazione dell'intervento sopracitato;

Atteso che tale intervento, è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *A)*, su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con ordinanza n. 135 del 1° aprile 1999 il commissario governativo ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - secondo intervento» ed ha provveduto alla fissazione dei termini per lo svolgimento delle procedure espropriative;

Atteso che con ordinanza n. 222 del 3 novembre 2000 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, proposta dal consorzio di bonifica, relativa all'acquisizione di un'area necessaria per la realizzazione di una sottostazione di trasformazione;

Atteso che con ordinanza n. 224 del 20 novembre 2000, dovendosi realizzare i lavori previsti da perizia di variante approvata con ordinanza n. 222 del 3 novembre 2000, sono stati rifissati i termini delle espropriazioni;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra, con nota n. 491 del 29 gennaio 2002, ha rappresentato la necessità, essendo già scaduti i termini fissati con la sopracitata ordinanza n. 224/2000, di rifissazione dei termini per l'espropriazione alla data del 31 dicembre 2002, al fine di portare a compimento le procedure espropriative che, a causa dell'attivazione da parte dell'ufficio del catasto di nuove e più complesse procedure di gestione delle pratiche, avevano subito un rallentamento;

Atteso che con ordinanza n. 275 del 19 febbraio 2002 è stata disposta, per mero errore materiale, in luogo della rifissazione dei termini di conclusione delle espropriazioni trattandosi di termine già scaduto, la proroga dello stesso termine;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la regolarità della procedura espropriativa, di dover rettificare ed integrare la sopracitata ordinanza n. 275/02;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Il disposto di cui all'ordinanza n. 275 del 19 febbraio 2002 è così modificato:

il punto 1 è così sostituito «È riapprovato il progetto, ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, dell'intervento captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - secondo intervento»;

il punto 2 è così sostituito: «Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il termine per il compimento delle espropriazioni è fissato alla data del 31 dicembre 2002».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna - parte II.

Cagliari, 24 settembre 2002

Il sub-commissario governativo: DURANTI

02A12133

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 2 ottobre 2002.

Verbale di aggiudicazione e perfezionamento del contratto. (Determinazione n. 24/2002).

IL CONSIGLIO

Premesso:

Di interesse generale è la problematica relativa al perfezionamento del rapporto giuridico nei negozi in cui sia parte la pubblica amministrazione, in particolare nell'ambito delle procedure di scelta del contraente privato.

Sembra necessario stabilire, al riguardo, quale sia il rapporto tra norme di contabilità di Stato e norme sui lavori pubblici, e tra norme di azione delle stazioni appaltanti e diritto civile.

Ritenuto in diritto:

Occorre richiamare, innanzitutto, l'art. 16, comma 4, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il quale stabilisce che «i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni effetto legale al contratto».

Ai sensi della suddetta disposizione, quindi, il vincolo contrattuale sorge in coincidenza con la data del processo verbale, in quanto l'aggiudicazione contiene la dichiarazione negoziale della pubblica amministrazione alla quale si ricollega l'effetto della formazione del consenso e di costituzione del rapporto giuridico d'appalto. Il provvedimento di approvazione, invece, è espressione di una potestà di controllo in capo all'organo competente a manifestare la volontà dell'ente, pertanto esterna e successiva al momento di perfezionamento del contratto.

In tal senso, la stipulazione del contratto avrebbe, quindi, un valore meramente riproduttivo della già perfezionata manifestazione di volontà negoziale, rappresentando una mera formalità, fatto salvo il caso in cui dal verbale emerga l'intento della pubblica amministrazione di rinviare la costituzione del vincolo al momento successivo della stipulazione dell'atto.

Tuttavia, occorre rilevare che una simile impostazione propria del sistema delle norme di contabilità di Stato, oggi non appare più applicabile al sistema degli appalti pubblici né in linea con i rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese. Infatti, le norme di contabilità di Stato non costituiscono più la disciplina «normale» degli appalti pubblici, essendo questi ultimi compiutamente regolati dalla legge n. 109/1994 e successive modifiche e dal regolamento attuativo.

Tale affermazione trova conforto nella recente giurisprudenza, ed in particolare in una pronuncia della Corte di cassazione - sezioni unite (sentenza n. 5807 del 1998) che ha riconosciuto natura meramente dispo-

sitiva al comma 4 dell'art. 16 del regio decreto n. 2440/1923; conseguentemente, la pubblica amministrazione, la quale deve compiere una valutazione dell'interesse pubblico, può rinviare, anche implicitamente, la costituzione del vincolo contrattuale al momento della stipulazione del contratto, fino al quale non sussiste il diritto soggettivo dell'aggiudicatario all'esecuzione dello stesso.

Anche il Consiglio di Stato si è espresso per l'inapplicabilità della disposizione dell'art. 16 sia ai contratti conclusi dagli enti locali, sia alle fattispecie di operatività del decreto legislativo n. 490/1994 in materia di informazioni antimafia. Infatti, lo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 4065 del 25 luglio 2001) ha evidenziato come le procedure che la pubblica amministrazione, in applicazione della vigente normativa in materia di lavori pubblici, deve attivare anteriormente alla stipulazione del contratto, e segnatamente le verifiche per l'antimafia, indeboliscono l'assunto di cui al comma 4 dell'art. 16 del regio decreto n. 2440/1923, secondo il quale il verbale di aggiudicazione ha valore di contratto: «la norma stessa deve essere in ogni caso coordinata con la più recente normativa antimafia: con la conseguenza che per i contratti indicati dall'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994, è sempre necessaria la stipulazione del contratto perché si realizzi il vincolo giuridico contrattuale e sorga dunque il diritto soggettivo dell'aggiudicatario all'esecuzione del contratto stesso».

Detto assunto appare ancor più significativo considerando anche le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1-*quater*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, che rinviano ad un momento successivo all'atto di aggiudicazione le necessarie verifiche sull'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto.

Inoltre, le norme di contabilità di Stato sembrano non trovare più applicazione nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, essendo intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 che, nel titolo VIII, disciplina in maniera analitica la fase del perfezionamento della volontà contrattuale.

L'art. 109, comma 1, del suddetto regolamento, infatti, stabilisce che la stipulazione del contratto deve avere luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario. L'inciso «deve stipulare», sembra, dunque, rappresentare un obbligo di stipula del contratto, prescrivendo che lo stesso deve indicare ai soggetti protagonisti della vicenda negoziale le azioni ed i comportamenti da tenere durante il rapporto sinallagmatico. Il momento della stipulazione assume, dunque, una rilevanza ed un carattere fondamentale realizzando tra i soggetti contraenti un'assoluta parità di diritto.

È dunque con la stipulazione del contratto d'appalto, e non più con il solo verbale di aggiudicazione definitiva che può considerarsi instaurato il vincolo contrattuale tra le parti.

Occorre aggiungere, inoltre, che nell'attuale sistema normativo, come innovato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, e come pure affermato da questa Autorità con determinazione n. 54/2000, nella fase immediatamente precedente alla stipula del contratto, la posizione dell'amministrazione appare diversificata rispetto alla posizione del privato contraente. Per quest'ultimo, infatti, esiste un vero e proprio obbligo giuridico di prestarsi alla stipulazione; obbligo che è garantito dalla prestazione della cauzione provvisoria che, in caso di rifiuto alla stipulazione e mancato esercizio della facoltà di recesso, come stabilito dall'art. 109, comma 3, del regolamento, viene incamerata dalla stazione appaltante. Per l'amministrazione, invece, esiste l'obbligo di concludere il procedimento attivato, ma la stessa possiede il potere discrezionale in ordine al contenuto della sua determinazione, e la facoltà di non addivenire alla stipulazione per motivi di interesse pubblico, non essendo il procedimento ancora concluso.

Tuttavia, dall'esame delle disposizioni regolamentari, si evince che l'amministrazione non può rimanere inattiva, ma ha l'obbligo di determinarsi in ordine alla stipula o meno del contratto entro i termini fissati dal legislatore (sessanta giorni o trenta a seconda della procedura). Ciò al fine di evitare che l'impresa titolare di interessi legittimi (in questa fase) e non di diritti soggettivi, possa permanere in posizione di incertezza.

Pertanto, nel caso in cui l'amministrazione non si determini per la stipula nei suddetti termini, l'aggiudicatario matura il diritto ad essere liberato dall'impegno contrattuale con la restituzione del deposito cauzionale ed il rimborso delle spese contrattuali.

Dalle considerzioni svolte, segue che:

la disciplina degli appalti di lavori pubblici è contenuta nella legge n. 109/1994 e successive modificazioni e nel relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

la stipulazione del contratto d'appalto, e non il solo verbale di aggiudicazione definitiva, instaura il vincolo contrattuale delle parti;

l'amministrazione ha l'obbligo di determinarsi in ordine alla stipula del contratto entro i termini fissati dal legislatore nell'art. 109, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Roma, 2 ottobre 2002

Il presidente: GARRI

02A12340

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 ottobre 2002

Dollaro USA	0,9775
Yen giapponese	121,17
Corona danese	7,4319
Lira Sterlina	0,63130
Corona svedese	9,1400
Franco svizzero	1,4662
Corona islandese	86,69
Corona norvegese	7,4015
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57228
Corona ceca	30,807
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,83
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5955
Lira maltese	0,4129
Zloty polacco	4,0250
Leu romeno	32555
Tallero sloveno	228,8950
Corona slovacca	41,531
Lira turca	1628000
Dollaro australiano	1,7668
Dollaro canadese	1,5331
Dollaro di Hong Kong	7,6235
Dollaro neozelandese	2,0150
Dollaro di Singapore	1,7370
Won sudcoreano	1199,29
Rand sudafricano	9,9753

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12532

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prosolvin»

Estratto provvedimento n. 126 del 29 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario PROSOLVIN (luprostiol) nelle confezioni: flacone da 10 ml, flacone da 20 ml, flaconi 5×2 ml, flaconi 10×2 ml - A.I.C. n. 100035.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer - Olanda, rappresentata in Italia da Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione multipla.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione multipla della specialità medicinale per uso veterinario in questione: 10 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 100035068.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12307

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Chemifarma S.p.a.».

Estratto decreto n. 172 del 29 luglio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SULFADIMETOSSINA 20% CHEMIFARMA S.P.A., (ex integratore medicato eurometossina).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103349015;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103349027.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: sulfadimetossina 200 g;

eccipienti: silice colloidale 30 g; destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini (fino a 6 mesi), polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie batteriche;

suini (fino a 6 mesi): enteriti batteriche;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche;

conigli: salmonelosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte; suini (fino a 6 mesi) e conigli: quattordici giorni;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): dieci giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12314

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eurican Chppi$_2$-L»

Estratto provvedimento n. 127 dell'8 agosto 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica EURICAN CHPPI$_2$-L nelle confezioni:

10 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 10 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 102482015;

100 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 100 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 102482027;

10 blisters da 1 flacone in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 1 siringa in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 102482039;

100 blisters da 1 flacone in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 1 siringa in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 102482041.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione immissione in commercio nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'immissione in commercio della seguente confezione: 50 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 50 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 102482054.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12306

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Leucorifelin»

Estratto provvedimento n. 128 dell'8 agosto 2002

Specialità medicinale per uso veterinario LEUCORIFELIN nelle confezioni:

1 flacone in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 1 siringa in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 101318018;

10 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 10 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 101318020.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione immissione in commercio nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'immissione in commercio della seguente confezione: 50 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 50 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 101318032.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12305

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tetradog»

Estratto provvedimento n. 129 dell'8 agosto 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica TETRADOG nelle confezioni:

1 flacone in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 1 siringa in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 101322016;

10 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 10 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 101322028;

100 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 100 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 101322030.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione immissione in commercio nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto l'immissione in commercio della seguente confezione: 50 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 50 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liquido - A.I.C. n. 101322042.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12304

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Elmipur»

Estratto decreto n. 173 dell'8 agosto 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ELMIPUR (fenbendazolo) sospensione orale per ovini.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 103523015;

flacone da 2500 ml - A.I.C. n. 103523027.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: fenbendazolo 25,00 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stadi maturi e immaturi dei nematodi gastrointestinali e polmonari e dei cestodi degli ovini, in particolare: nematodi - haemonchus spp., ostertagia spp., trichostrongylus spp., cooperia spp., nematodirus spp., oesophagostomum spp., chabertia spp., bunostomum spp., gaigeria pachyscelis, trichuris spp., strongyloides spp., dictyocaulus filaria; cestodi - moniezia spp.

Specie di destinazione: ovini.

Tempi di attesa:

carni: quattordici giorni;

latte: sei giorni (12 mungiture).

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12313

Procedure di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Capstar 57 mg»

Estratto decreto n. 174 del 3 settembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario CAPSTAR 57 MG, compresse per cani di grossa taglia.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233 km 20,5 - codice fiscale n. 02384400129.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0159/001/00.

Produttore: officina Novartis Animal Health S.A. - Huningue (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister 6 compresse da 57 mg - A.I.C. n. 103540011;

10 blister 6 compresse cad. da 57 mg (60 cpr) - A.I.C. n. 103540023.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: nitenpyram 57,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'infestazione da pulci (C. felis) del cane.

Specie di destinazione: cane.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12312

Procedure di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Capstar 11,4 mg»

Estratto decreto n. 175 del 3 settembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario CAPSTAR 11,4 MG, compresse per cani e gatti di piccola taglia.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5 - codice fiscale n. 02384400129.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0158/001/00.

Produttore: officina Novartis Animal Health S.A. - Huningue (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister 6 compresse da 11,4 mg - A.I.C. n. 103539019;

10 blister 6 compresse cad. da 11,4 mg (60 cpr) - A.I.C. n. 103539021.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: nitenpyram 11,4 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'infestazione da pulci (C. felis) del cane e del gatto.

Specie di destinazione: cane e gatto.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12309

Procedure di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Insol dermatophyton»

Estratto decreto n. 177 del 16 settembre 2002

Prodotto medicinale per uso veterinario INSOL DERMATOPHYTON, vaccino inattivato per cavalli, cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Reggello (Firenze), codice fiscale n. 00421210485.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0217/001.

Produttore: nello stabilimento Serumwerk Memsen, Hoyerhagen (Germania) e controllato da Paul-Ehrlich Institut, Lagen (Germania).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 2 ml - A.I.C. n. 103524017;

5 flaconi da 2 ml - A.I.C. n. 103524029;

flacone da 5 ml - A.I.C. n. 103524031.

Composizione: (per 1 ml) così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

cavalli, a partire da cinque mesi di età;

cani a partire da sei settimane di età;

gatti a partire da dieci settimane di età.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva di cavalli, cani e gatti contro la dermatofitosi causata da trichophyton verrucosum, trichophyton mentagrophytes, tricophyton sarkisovii, trichophyton equinum, microsporum canis e microsporum gypseum al fine di ridurre il rischio di infezione clinica dovuta a queste specie fungine, e come misura terapeutica per accelerare la guarigione di alterazione cutanee clinicamente visibili in animali affetti da dermatofitosi causata da tali specie fungine.

La protezione ha inizio entro cinque settimane dalla prima vaccinazione e dura per almeno nove mesi.

Validità: contenitore integro: 36 mesi.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12311

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clodronato drug research».

Estratto decreto n. 469 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società D.R. Drug Research S.r.l., con sede in via Turati n. 3 - Erba (Como), con codice fiscale n. 09575490157.

Medicinale: CLODRONATO DRUG RESEARCH.

Confezioni:

«100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale - A.I.C. n. 035129016;

«100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale - A.I.C. n. 035129028;

«300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale - A.I.C. n. 035129030,

è ora trasferita alla società: ABC Farmaceutici S.p.a., con sede in corso Vittorio Emanuele II n. 72 - Torino, con codice fiscale n. 08028050014.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in medicinale: «Clodronato».

Confezioni:

«100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale - A.I.C. n. 035129016/G;

«100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale - A.I.C. n. 035129028/G;

«300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale - A.I.C. n. 035129030/G.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Clodronato drug research», prodotti a nome del vecchio titolare e contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (035129016-028-030), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12372

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivomec plus»

Estratto provvedimento n. 125 del 24 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: IVOMEC PLUS, nelle confezioni 50 ml soluzione, 200 ml soluzione, 500 ml soluzione, flacone da 1 litro - A.I.C. n. 100296.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: richiesta inclusione di un produttore alternativo.

È autorizzata la produzione del principio attivo clorsulon anche presso il seguente nuovo sito produttivo: Degussa - Raylo chemical - Canada.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12308

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Scalibor shampoo».

Estratto provvedimento n. 130 dell'8 agosto 2002

Specialità medicinale per uso veterinario SCALIBOR SHAMPOO nella confezione: 1 flacone da 170 ml - A.I.C. n. 102918012.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano - via Brembo n. 27 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: modifica regime di dispensazione.

Il regime di dispensazione ora autorizzato per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto è il seguente: «la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12303

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto provvedimento n. 132 del 2 settembre 2002

Specialità medicinali:

ADVANTAGE 40 per gatti - A.I.C. n. 102396049 - 102396165 - 102396177 - 102396189. Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0111/001/W06;

ADVANTAGE 80 per gatti - A.I.C. n. 102396239 - 102396241 - 102396052 - 102396227. Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0112/001/W06;

ADVANTAGE 40 per cani - A.I.C. n. 102396138 - 102396140 - 102396013 - 102396153. Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0108/001/W07;

ADVANTAGE 100 per cani - A.I.C. n. 102396076 - 102396088 - 102396025 - 102396090. Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0109/001/W07;

ADVANTAGE 250 per cani - A.I.C. n. 102396102 - 102396114 - 102396037 - 102396126. Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0110/001/W07;

ADVANTAGE 400 per cani - A.I.C. n. 102396191 - 102396203 - 102396064 - 102396215. Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0108/006/W05.

Titolare: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta modifica processo fabbricazione prodotto finito.

Si autorizza la modifica del processo di fabbricazione del prodotto finito consistente nella classificazione come prodotto intermedio per la soluzione in bulk, con un periodo di validità di 12 mesi.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12302

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bovipast RSP»

Estratto provvedimento n. 133 del 2 settembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: BOVIPAST RSP.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/137/01/V08.

Confezioni: 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103003012.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: modifica delle specifiche del prodotto finito.

È approvata la modifica delle specifiche del prodotto finito per la specialità medicinale per uso veterinario suddetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12301

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril»

Estratto decreto n. 176 del 16 settembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL compresse da 15, 50 e 150 mg, cani e gatti nella confezione blister da 10 compresse - A.I.C. n. 100155.

Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Modifiche apportate: confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle nuove confezioni:

100 compresse da 15 mg - A.I.C. n. 100155163;

100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 100155175;

100 compresse da 150 mg - A.I.C. n. 100155151.

Modifica stampati: agli stampati del medicinale veterinario suddetto la voce «Effetti indesiderati», ora autorizzata, è la seguente: «Raramente, gatti riceventi dosaggi superiori a quelli raccomandati, hanno mostrato segni di anomalie della visione».

Inoltre, alla voce «Tollerabilità» è aggiunta la seguente frase: «Nei gatti, quando si superano le dosi raccomandate, possono manifestarsi effetti retinotossici inclusa la cecità».

L'adeguamento degli stampati deve avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12310

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ganaben premix».

Nella parte del comunicato: «Provvedimento n. 98 del 19 giugno 2002» relativo alla specialità medicinale «Ganaben premix», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 20 luglio 2002, pag. 46 ove è indicata «confezione in polipropilene da 5 kg - A.I.C. n. 102965030 si intende confezione in polipropilene da 5 kg - A.I.C. n. 102965062».

02A12315

Comunicato di rettifica concernente il cambio di titolarità da Iza S.r.l. a Biovet Europe S.r.l.

Nella parte del comunicato: «Provvedimento n. 157 del 2 luglio 2002» relativo al cambio di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002, pag. 63 ove è indicata «Ossitetraciclina 20% Liquida Biove Europe bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102820016 tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102820028 si intende ossitetraciclina 20% Liquida Biovet Europe bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102802016 tanica da 5 kg - A.I.C n. 102802028».

02A12316

Attribuzione e/o conferma nuovi numeri di A.I.C. alla società Izo S.p.a., in Brescia

Estratto provvedimento n. 147 del 27 settembre 2002

Alle sotto indicate confezioni dei medicinali per uso veterinario vengono ora attribuiti e/o confermati i nuovi numeri di autorizzazione all'immissione in commercio a fianco di ciascuno indicati: ditta titolare A.I.C. Izo S.p.a. in via Bianchi n. 9 - 25142 Brescia:

IZOPENICILLINA:

pomata per asciutta 12 siringhe da 5 g - A.I.C. n. 102035019 (già 13048/B);

pomata per asciutta 12 siringhe da 5 g - A.I.C. n. 102035021 (già 13048/B-1);

pomata per asciutta 12 siringhe da 7 g - A.I.C. n. 102035033 (già 13048/B-1);

IZOPROPIONATO - A.I.C. n. 102039017 (già 13191);

IZOTAVOLETTE - A.I.C. n. 102042013 (già 11444);

IZOTREVIT - A.I.C. n. 102043015 (già 21876);

KOMPOVIT ADE:

flac 100 ml - A.I.C. n. 101598011 (già 27454);

flac 50 ml - A.I.C. n. 101598023 (già 27454);

IZOMICINA 5% flac 100 ml - A.I.C. n. 102033038 (già 21069);

IZOMICINA:

100 10%: flac 500 ml - A.I.C. n. 102033014 (già 21069/1);

100 10%: flac 100 ml - A.I.C. n. 102033026 (già 21069/1);

100 10%: flac 250 ml - A.I.C. n. 102033040 (già 21069/1);

BLAPHELP flac 500 ml - A.I.C. n. 102004013 (già 28182).

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati le sole modifiche attinenti al presente provvedimento.

I lotti già prodotti con i numeri in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12317

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Autorizzazione alla società «La Italaquae S.p.a.», in Roma, alla produzione, al trasporto e confezionamento dell'acqua minerale Santagata, concessionaria ubicata nei comuni di Riardo e Teano.

Con decreto dirigenziale n. 1758/A.G.C.12 dell'11 settembre 2002, La Italaquae S.p.a., con sede in Roma, alla via Appia Nuova n. 700, codice fiscale n. 04864160587, è autorizzata:

a produrre l'acqua minerale «Santagata» utilizzando in opportuna miscela le acque minerali provenienti dalle captazioni: P1, P2, P3, P4, P5, P12, P13 e P19;

al trasporto e confezionamento dell'acqua minerale naturale «Santagata» negli impianti della società concessionaria ubicati nei comuni di Riardo e Teano (Caserta).

02A12265

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651250/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77